

# Busta paga via mail, c'è l'ok del Ministero del Lavoro

6 Giugno 2012

Il Ministero del Lavoro ha dato il suo benestare al prospetto paga totalmente elettronico, purché il lavoratore abbia la possibilità di "materializzarlo"

Il Ministero del Lavoro, in risposta al quesito avanzato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, con l'Interpello n. 13 del 30 maggio 2012, ha stabilito la piena legittimità della consegna del prospetto paga anche mediante posta elettronica non certificata, purché il lavoratore possa entrare nella disponibilità del prospetto e possa "materializzarlo".

Il prospetto paga potrà essere collocato su sito web aziendale che dovrà essere dotato di un'area riservata con accesso al solo lavoratore interessato, mediante l'assegnazione di una password o codice segreto personale. Il datore di lavoro dovrà però adottare le misure necessarie a comprovare l'avvenuto adempimento rispetto a ciascun lavoratore.

---

## Riunione Giunta Esecutiva del 9.06.2012

6 Giugno 2012

Ai membri della Giunta Esecutiva

Ai Soci Fondatori

### **Oggetto: Convocazione Giunta Esecutiva**

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione della Giunta Esecutiva che si svolgerà **sabato 9 giugno 2012** alle ore 7:30 presso il Comune di Cesena - Palazzo Municipale - Piazza del Popolo 10, in prima convocazione, e alle **ore 9:30 in seconda convocazione**, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione e ratifica adesioni all'Associazione 2012;
2. Tesseramento 2013: quote d'iscrizione;
3. Attività associative anno 2012/2013;
4. Varie ed eventuali.

Leggi: [Verbale GE 09 06 2012](#)

---

# Riunione Consiglio Generale del 9.06.2012

6 Giugno 2012

Ai Membri del Consiglio Generale

e p.c.: Ai membri della Giunta Esecutiva, Ai Soci Fondatori

## **Oggetto: Convocazione Consiglio Generale**

ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, viene convocata la riunione del Consiglio Generale che si svolgerà **sabato 9 giugno 2012** alle ore 7:30 presso il Comune di Cesena - Piazza del Popolo 10, in prima convocazione, e alle **ore 9:30 in seconda convocazione**, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione e ratifica adesioni all'Associazione 2012;
2. Tesseramento 2013: quote d'iscrizione;
3. Attività associative anno 2012/2013;
4. Varie ed eventuali.

Leggi: [Verbale CG del 09 06 2012](#)

---

## Certificato medico al telefono? Reato sia per il medico sia per il paziente

6 Giugno 2012

La Corte di Cassazione, Sez. Penale, ha usato le maniere forti contro chi redige e contro chi utilizza certificati medici redatti solo sulla base di un colloquio telefonico, senza la effettiva visita del paziente.

La vicenda riguarda un medico e una sua paziente: il primo, in qualità di medico di base convenzionato con il servizio sanitario nazionale e quindi pubblico ufficiale, era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 480 c.p., per aver rilasciato un certificato medico di proroga della prognosi a favore di una sua paziente senza averla previamente visitata.

La paziente, a sua volta, era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 489 c.p. per aver fatto uso della certificazione redatta dal medico di base, pur consapevole della falsità.

La sentenza di condanna è stata impugnata con ricorso per cassazione.

Il medico lamentava la sussistenza del dolo, avendo egli concesso la proroga sulla base di quanto accertato nella visita effettuata quattro giorni prima e i sintomi comunicatigli telefonicamente dalla paziente sarebbero stati compatibili con la malattia accertata pochi giorni prima.

Il medico, pertanto, legittimamente avrebbe effettuato la modifica della prognosi sulla base di quanto dichiarato per telefono dalla paziente.

A tutto concedere, era configurabile non il dolo ma la colpa, avendo il medico fatto affidamento sulle dichiarazioni della paziente, ciò che escludeva la penale rilevanza della condotta, non essendo prevista la figura colposa del delitto in esame.

La paziente, analogamente, deduceva l'insussistenza del reato in capo al medico, e, di riflesso, del reato, a lei contestato, di uso della falsa certificazione.

Anche secondo la donna, non sussisteva il reato contestato al medico in quanto costui, sulla scorta del proprio sapere medico maturato un'esperienza pluridecennale e sulla base della visita medica effettuata pochi giorni prima in occasione della prima certificazione, poteva legittimamente ritenere ancora sussistente la malattia, sulla base di quanto riferito dalla paziente.

In sostanza, secondo la ricorrente non sarebbe necessaria l'effettuazione di un'ulteriore visita qualora il sanitario ritenga di essere in possesso aliunde di adeguati strumenti diagnostici.

Il reato contestato alla paziente, dunque, sarebbe ipotizzabile solo se si ritenesse non veritiera la persistenza della malattia, ma una prova del genere non era emersa.

La Corte di Cassazione, come anticipato, ha respinto entrambi i ricorsi.

Quanto al ricorso promosso dal medico, la Corte di Cassazione, in primo luogo, ha precisato che la falsa attestazione attribuita non attiene tanto alle condizioni di salute della paziente, quanto piuttosto al fatto che l'imputato aveva emesso il certificato *«senza effettuare una previa visita e senza alcuna verifica oggettiva delle sue condizioni di salute, non essendo consentito al sanitario effettuare valutazioni o prescrizioni semplicemente sulla base di dichiarazioni effettuate per telefono dai suoi assistiti»*.

Di qui l'irrilevanza delle considerazioni sull'effettiva sussistenza della malattia o sulla induzione in errore da parte della paziente.

In relazione alla asserita natura colposa della condotta, la Corte di Cassazione ha replicato con una domanda retorica: *«ci si chiede come il medico potesse non essere consapevole del fatto che egli stava certificando una patologia medica senza averla previamente verificata, nell'immediatezza, attraverso l'esame della paziente»*.

Non miglior sorte ha avuto il ricorso della paziente, ricorso peraltro esclusivamente incentrato sulla ritenuta insussistenza della falsità del documento, e dunque, sull'inesistenza del reato contestato al medico.

La Corte di Cassazione, quindi, si è limitata a richiamare le considerazioni sopracitate: *«una volta ritenuta la falsità della certificazione medica, ne discende necessariamente la responsabilità della ricorrente per aver fatto uso»*.

[Corte di Cassazione penale Sentenza 15-05-2012, n. 18687](#)